



COMUNE DI IRSINA

Provincia di Matera

C.so Musacchio ♦ 75022 IRSINA MATERA

STATUTO COMUNALE

**Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale nr. 17 del 16/05/2019**

STATUTO DELLA CITTA' DI IRSINA

INDICE GENERALE

TITOLO I - IL COMUNE DI Irsina

- Art. 1 Il Comune Pag. 2
- Art. 2 Autonomia Statutaria Pag. 2
- Art. 3 Principi e finalità Pag. 3
- Art. 4 Funzioni Pag. 3
- Art. 5 Consiglio Comunale dei Ragazzi Pag. 4
- Art. 6 Civica Benemerenzza e Cittadinanza Onoraria Pag. 4
- Art. 7 Organi Pag. 4
- Art. 8 Consiglio Comunale Pag. 4
- Art. 9 Convocazione del Consiglio Comunale Pag. 5
- Art. 10 Consiglieri Comunali Pag. 6
- Art. 11 Gruppi consiliari Pag. 7
- Art. 12 Commissioni consiliari pag.7
- Art. 13 Decadenza dalla carica Pag. 8
- Art. 14 Sindaco Pag. 8
- Art. 15 Cessazione dalla carica Pag. 8
- Art. 16 Impedimento permanente del Sindaco Pag. 9
- Art. 17 Linee programmatiche di mandato Pag. 9
- Art. 18 Mozione di sfiducia Pag. 9
- Art. 19 Vicesindaco Pag. 10
- Art. 20 Nomina della Giunta Comunale Pag. 10
- Art. 21 Competenze della Giunta Comunale Pag. 10
- Art. 22 Funzionamento della Giunta Comunale Pag. 11
- Art. 23 Verbali degli organi collegiali Pag. 11

TITOLO II - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

- Art. 24 Principi e criteri organizzativi Pag. 13
- Art. 25 Ordinamento dei sevizi Pag. 13
- Art. 26 Segretario Comunale Pag. 13
- Art. 27 Responsabili Pag. 13
- Art. 28 Dipendenti comunali Pag. 14
- Art. 29 Servizi pubblici comunali Pag. 14
- Art. 30 Aziende Speciali ed Istituzioni Pag. 15
- Art. 31 Società per azioni o a responsabilità limitata Pag. 15
- Art. 32 Convenzioni Pag. 15
- Art. 33 Consorzi Pag. 16
- Art. 34 Accordi e Conferenze Pag. 16

TITOLO III – ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 35 Finanza e Contabilità Pag. 17
- Art. 36 Ordinamento tributario Pag. 17
- Art. 37 Bilancio e rendiconto di gestione Pag. 17
- Art. 38 Disciplina dei contratti Pag. 17
- Art. 39 Revisione economico-finanziaria Pag. 18
- Art. 40 Principi generali del controllo interno Pag. 18

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

- Art. 41 Partecipazione dei cittadini Pag. 19
- Art. 42 Referendum comunale Pag. 19
- Art. 43 Associazionismo Pag. 20
- Art. 44 Volontariato Pag. 20
- Art. 45 Consulta per il Commercio, l'Artigianato e il Turismo pag. 20
- Art. 46 Consulta degli stranieri pag. 21
- Art. 47 Osservatorio sulle dipendenze pag. 21
- Art. 48 Osservatorio Ambientale Comunale pag. 21
- Art. 49 Accesso agli atti Pag. 21
- Art. 50 Diritto di informazione Pag. 22
- Art. 51 Istanze Pag. 22

TITOLO V - NORME FINALI

- Art. 52 Modifiche dello Statuto Pag. 23
- Art. 53 Entrata in vigore dello Statuto Pag. 23

TITOLO I

IL COMUNE DI IRSINA

°°°

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Irsina è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determina le funzioni, ed è regolato dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune ha, come segni distintivi, lo stemma e il gonfalone riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica n. 2127 del 25 febbraio 1983, registrato nei registri dell'Ufficio Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato.
3. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 2007 è stato concesso ad Irsina il titolo di Città.
4. Lo stemma e il gonfalone sono così descritti: “d'azzurro a tre monti di verde cuciti con cinque piante di frumento, d'oro, nodrite una sul monte e due per ciascuno dei laterali”
5. Il territorio del Comune si estende per Km² 263,50 e confina con i Comuni di Genzano di Lucania (PZ), Grassano, Gravina in Puglia, Grottole, Oppido Lucano, Tolve, Tricarico.
6. Il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa (anche al di fuori del territorio comunale).
7. La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
8. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Corso Musacchio.
Il Comune di Irsina può, inoltre, utilizzare altri immobili di proprietà per eventi di rappresentanza e riti civili.
9. Nelle iniziative di carattere culturale, nelle pubblicazioni e nella segnaletica turistica stradale è consentito utilizzare le seguenti diciture: “Irsina – città storica, Irsina- Città del Mantegna o Irsina – Uno dei borghi più belli d'Italia”.
10. Nelle iniziative di carattere culturale e turistico e nella segnaletica stradale, il centro storico di Irsina può assumere la denominazione di “Borgo Antico di Montepeloso”;
11. Il Comune di Irsina è gemellato con i Comuni di Sassuolo e Sant'Angelo del Pesco e si impegna ad incrementare i rapporti con le citate comunità.

Art. 2

Autonomia Statutaria

1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Enti, la

partecipazione popolare, il decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. La legislazione in materia di ordinamento degli Enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo Statuto in seguito all'entrata in vigore delle leggi suddette.

3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

Art. 3

Principi e finalità

1. Il Comune, in conformità alla Carta Costituzionale, ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.

2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.

3. Il Comune collabora con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.

4. Il consiglio comunale può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

5. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna in conformità ai principi dettati dalle normative in materia e la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali nonché degli Enti, Aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 4

Funzioni

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico italiano, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.

Art. 5

Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, politiche sociali, pubblica istruzione, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabiliti con apposito Regolamento.

Art. 6

Civica Benemerenzza e Cittadinanza Onoraria

1. Il Comune conferisce un attestato di civica benemerenzza ad associazioni, istituzioni ed ai cittadini che si siano particolarmente distinti nel campo professionale, culturale, scientifico, produttivo, sportivo, sociale e politico.
2. Il Comune conferisce la cittadinanza onoraria a coloro che abbiano acquisito rilevanti titoli di merito per l'opera profusa verso la comunità locale.
3. La Civica Benemerenzza e la Cittadinanza onoraria sono conferite dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato all'unanimità dei suoi componenti.
4. Qualora non venga votata all'unanimità, la proposta di conferimento di civica benemerenzza o cittadinanza onoraria è rinviata ad altra seduta del Consiglio Comunale nella quale è richiesta per l'approvazione la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Comunale.

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

Art. 8

Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco ed in caso di sua assenza o impedimento temporaneo è presieduto dal vicesindaco.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.
4. Il regolamento del consiglio comunale prevede le modalità di funzionamento dell'organo.
5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale secondo quanto stabilito dal Regolamento. La

presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede comunale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

7. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori esterni. Possono altresì partecipare, ove ritenuto opportuno dal Sindaco Presidente, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati, responsabili di settore e dipendenti comunali.

8. E' data la possibilità di convocare sedute di consiglio comunale aperte alla partecipazione di cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali, rappresentanti istituzionali per temi di interesse generale della collettività.

Art. 9

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. La convocazione del consiglio comunale deve essere disposta dal Sindaco ovvero, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo dal vicesindaco, con avvisi scritti contenenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, da consegnarsi, a mezzo messo comunale, al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna dell'avviso di convocazione può avvenire anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora il consigliere autorizzi la diversa modalità, mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata. Ai fini del calcolo dei giorni di convocazione del consiglio fa fede la data di ricezione.

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. Gli argomenti devono riguardare materie di competenza del Consiglio Comunale.

4. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.

5. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione.

Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati, per quelle di seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, arrotondato aritmeticamente, senza computare a tale fine il sindaco. E' fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

Il Consiglio delibera in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedono espressamente per l'approvazione una diversa maggioranza.

Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendovi raggiunto il numero dei presenti prima indicato, alla seconda convocazione che avrà luogo non prima di due giorni, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco.

6. A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione che potrà avere luogo a partire dal secondo giorno successivo alla prima convocazione.

7. L'attività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

8. Le sedute ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito per la riunione.

A tal fine non sono computati nel termine il giorno di notifica degli avvisi di convocazione ed il giorno della seduta del consiglio comunale, mentre rientrano nel computo i giorni festivi o non lavorativi.

9. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, almeno 24 ore prima, nei modi e nei termini previsti da Regolamento, quando ricorrano motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

10. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato all'albo pretorio lo stesso giorno in cui è consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

11. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 2 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.

Art. 10

Consiglieri Comunali

1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante

presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.

5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.

6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di eleggere domicilio nel territorio comunale per tutte le comunicazioni inerenti la carica.

8. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

9. Il Sindaco può conferire, per un tempo determinato, a singoli consiglieri incarico per svolgere attività di studio di determinati problemi e progetti e di formulazione di proposte o per coadiuvare il Sindaco e/o gli Assessori su determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 11

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3. Ad eccezione di quanto previsto nel comma 1, per la lista che abbia avuto un solo eletto il gruppo è costituito dal solo consigliere eletto, individuato anche capogruppo consiliare.

4. Il regolamento disciplina in dettaglio la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capi gruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni, tra cui obbligatoriamente quella delle proposte di formazione e dell'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 12

Commissioni consiliari

1. Sono istituite in seno al consiglio comunale le commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo, consultive secondo le previsioni del regolamento.

2. I componenti delle commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.

3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

Art. 13
Decadenza dalla carica

1. I consiglieri comunali che non sono presenti alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza opportuna comunicazione circa i motivi dell'impedimento sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
3. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 14
Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute del consiglio comunale e della giunta comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori.
4. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

Il Sindaco è competente, altresì:

- alla nomina del Segretario Comunale;
- alle nomine commissariali;
- sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi;
- promuove e resiste alle liti, rappresentando l'ente in giudizio e conferendo il relativo mandato al legale incaricato, previa autorizzazione della Giunta Comunale, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 15
Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta comunale.

Art. 16

Impedimento permanente del Sindaco

1. L'impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, è accertato da una commissione di tre persone nominata dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento è attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.
3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.
4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.

Art. 17

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 100 giorni, decorrenti dalla data della prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
3. Entro il 31 luglio di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

Art. 18

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
3. Se la mozione è approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.

Art. 19

Vicesindaco

1. Il Sindaco procede alla nomina del vicesindaco e della Giunta.
2. L'incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.
3. Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
4. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 20

Nomina della Giunta Comunale

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino a quattro.
2. Il Sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, tra i consiglieri eletti.
3. Fermo restando il numero massimo degli assessori previsti, il Sindaco può nominare assessori esterni, nel limite massimo di due, con esclusione dei candidati non eletti.
3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale.
4. La giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.
5. Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta nella prima seduta successiva all'elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua successiva prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dall'incarico con comunicazione diretta al Sindaco.

Art 21

Competenze della Giunta Comunale

1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.
2. La giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale o ai responsabili di Settore.
3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi da attuare, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.

5. La Giunta delibera sulla proposta di formulazione del bilancio e può adottare in via di urgenza le variazioni al bilancio, sull'assegnazione di spese obbligatorie ed impreviste e sulle variazioni al piano delle risorse e degli obiettivi.

6. La Giunta, qualora previsto dal Regolamento degli uffici e dei servizi, può stabilire di affidare la responsabilità gestionale e dirigenziale, di cui all'art. 107 del T.U.E.L. ai singoli Assessori. Il provvedimento di assegnazione delle funzioni è adottato con atto monocratico del Sindaco.

7. Spettano alla giunta:

- Le decisioni in materia di dotazione organica e relative variazioni, comandi, trasferimenti e mobilità esterna, nonché in materia di programmazione del fabbisogno di personale;
- La valutazione circa l'assunzione di personale anche a carattere temporaneo;
- L'istituzione di comitati e commissioni di studio e la nomina delle commissioni di concorso;
- Le candidature di programmi e di progetti;
- Le modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi.

Art. 22

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.

2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco presiede il vicesindaco.

5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, i responsabili di Settore, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e dipendenti comunali.

Art. 23

Verbali degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avviene attraverso i responsabili dei servizi. Le proposte devono essere corredate dai pareri prescritti dalla normativa vigente e dagli eventuali allegati.

3. Le proposte di deliberazioni consiliari, corredate con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, sono depositate a libera visione e consultazione dei consiglieri nel giorno della

seduta del consiglio comunale e nei cinque giorni precedenti. Nel caso di proposta di deliberazione giunta il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.

4. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. E' fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.

5. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.

6. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato ai fini della determinazione del numero per rendere valida la seduta. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

7. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con l'indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall'organo deliberante. E' completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.

8. Il segretario comunale cura la redazione del verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente, riportando a verbale gli interventi espressamente richiesti dai consiglieri comunali se contenuti entro poche righe, ovvero inseriti come allegati ai singoli atti deliberativi qualora prodotti sotto forma di documento dal consigliere richiedente, purché attinenti agli argomenti discussi.

9. L'originale del verbale della seduta del consiglio comunale e del verbale della deliberazione del consiglio comunale o della giunta comunale è sottoscritto dal segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal segretario comunale.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 24

Principi e criteri organizzativi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili dei Servizi.
2. Il Comune è organizzato secondo principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. La Giunta Comunale può prevedere ed istituire uno o più Settori di Posizione Organizzativa.

Art. 25

Ordinamento dei servizi

1. L'ordinamento dei servizi comunali è demandato ad apposito regolamento.

Art. 26

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La nomina a Segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
3. Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio e negli altri casi previsti dalla legge.
4. Il Segretario Comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuite ad altri responsabili.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Segretario Comunale si avvale del personale del Comune.
6. Il Segretario Comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.

Art. 27

Responsabili

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata ai responsabili dei settori/servizi, nel rispetto delle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.
2. La Giunta Comunale assegna il personale di collaborazione ai responsabili in base alle dimensioni ed alle caratteristiche peculiari del servizio.
3. I responsabili, a loro volta, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

4. In particolare i responsabili:

- Formulano proposte ed esprimono pareri;
- Curano l'attuazione dei progetti e dei provvedimenti ad essi assegnati;
- Controllano l'attività del personale ad essi assegnato con potere sostitutivo in caso di inerzia;

5. I responsabili formulano e sottoscrivono le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame della giunta o del consiglio per l'eventuale adozione.

Art. 28

Dipendenti comunali

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

5. In caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o dal personale superiore o di ripetuta valutazione negativa, previa contestazione e contraddittorio, il dipendente può essere sospeso dal servizio ed in caso di maggiori gravità e secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi il dipendente può essere licenziato.

6. Ai dipendenti Comunali non è consentito esercitare altre attività lavorative o ricevere incarichi per prestazioni lavorative di alcun genere o di assistenza, tranne quelle per organismi religiosi e a scopo sociali.

7. Eventuali attività anche a carattere remunerativo possono essere esercitate, al di fuori dell'orario di lavoro e previa determinazione di autorizzazione del Sindaco o della Giunta.

8. I dipendenti in regime di part - time non inferiore al 50% possono svolgere altre attività nel rispetto delle leggi e limitatamente a quelle che non entrano in contrasto con il proprio compito di lavoro svolto nell'ambito del Comune.

9. Ai dipendenti che svolgono attività non autorizzate saranno applicate le sanzioni di legge ivi compresa la risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 29

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici nelle forme e modi stabiliti dalle disposizioni di leggi vigenti.

Art. 30

Aziende Speciali ed Istituzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2. Il consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati con atto del Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.
4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento del Sindaco soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
5. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 31

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.
4. Non è consentita la costituzione e/o la partecipazione del Comune a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
5. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune quale organo di controllo in società che gestiscono servizi pubblici o patrimonio pubblico.

Art. 32

Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali

affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 33 **Consorzi**

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili, il Comune può partecipare alla costituzione di un solo consorzio con altri enti locali, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti e dei consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.
2. A questo fine il consiglio comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 34 **Accordi e Conferenze**

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

TITOLO III ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 35

Finanza e Contabilità

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
3. Il bilancio e la contabilità del comune sono organizzati nel rispetto dei principi inderogabili di legge che disciplinano l'ordinamento contabile del Comune.

Art. 36

Ordinamento tributario

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n. 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpellato.
3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali può avvenire in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 37

Bilancio e Rendiconto di Gestione

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Basilicata e gli altri atti e documenti prescritti.
3. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 38

Disciplina dei contratti

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Per gli atti contrattuali di non rilevante entità, possono essere previste procedure semplificate e informali con utilizzo dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

Art. 39

Revisione economico-finanziaria

1. Il revisore dei conti del Comune è nominato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta sulla base dei nominativi sorteggiati dalla Prefettura.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 40

Principi generali del controllo interno

1. Il Comune attua i controlli interni di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 41

Partecipazione dei cittadini

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte, istanze attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.
3. Le consultazioni della popolazione sono indette dal consiglio comunale.
4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.
6. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.

Art. 42

Referendum comunale

1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.
2. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. L'indizione del referendum può essere chiesta da almeno il 10% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.
4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.
5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di statuto comunale e regolamento del consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi. Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.
7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.

8. Il regolamento, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.

9. Qualora l'Amministrazione Comunale provveda a disciplinare la materia oggetto del quesito referendario recependo nella sostanza la proposta formulata con il referendum, il Consiglio Comunale procede alla revoca del referendum comunale con decisione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 43

Associazionismo

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale, civile, sportiva e culturale nelle sue più ampie forme.

2. A tal fine viene istituito, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'Albo delle forme associative.

3. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e dei sindacati di categoria, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. Può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente, sono stabilite nello specifico regolamento comunale in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente, devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 44

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale di cui al comma 3 dell'articolo precedente.

3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dell'Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Art. 45

Consulta per il Commercio, l'Artigianato e il Turismo

1. Il Comune sostiene e valorizza il commercio locale, l'artigianato e la promozione turistica, nelle forme e nei limiti consentiti dalle leggi.

2. A tal fine viene istituita la Consulta Comunale per l'artigianato, commercio e turismo, organismo di partecipazione chiamato a collaborare con l'Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nella elaborazione di politiche

di promozione e di sviluppo delle attività economiche connesse con il settore di competenza.

3. La composizione e le modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite da apposito Regolamento.

Art. 46

Consulta degli stranieri

1 Il Comune sostiene e valorizza la presenza di cittadini stranieri, presenti stabilmente ad Irsina e portatori di energie e competenze utili per la città.

2. A tal fine viene istituita la Consulta degli stranieri, organismo di rappresentanza democratica degli stranieri nella città di Irsina e organismo di partecipazione chiamato a collaborare con l'Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nella elaborazione di politiche di promozione e sviluppo del territorio.

3. La composizione e le modalità di funzionamento della Consulta degli stranieri sono stabilite da apposito Regolamento.

Art. 47

Osservatorio sulle dipendenze

1. Al fine di monitorare il fenomeno dipendenze (da sostanze o da gioco), che coinvolge specialmente le fasce più deboli della popolazione, e proporre interventi utili per contenere il disagio e costruire un sistema cittadino di protezione, è istituito l'Osservatorio sulle dipendenze.

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Consiglio Comunale, dell'Azienda Sanitaria Locale e del terzo settore.

Art. 48

Osservatorio Ambientale Comunale

1. Al fine di monitorare le tematiche di interesse ambientale e proporre azioni utili per migliorare l'ecosistema territoriale irsinese (acqua, aria, suolo, rifiuti, energia), è istituito l'Osservatorio Ambientale Comunale.

2. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite da apposito Regolamento.

Art. 49

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla riservatezza.

2. Il Comune istituisce l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.

3. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è organizzato al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge stessa.

Art. 50

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.
2. La pubblicizzazione avviene mediante pubblicazione sul sito internet comunale, nella parte "Albo Pretorio". Può essere effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.
4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
5. Per le eventuali assunzioni di personale da adibire all'ufficio stampa troveranno applicazione le norme di legge.

Art. 51

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni.

ooo

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 52

Approvazione e modifiche dello Statuto

1. L'abrogazione e le modifiche dello Statuto e la sua revisione sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dal D.Lgs. 267/2000, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le proposte di modifica e abrogazione dello statuto sono sottoposte al parere obbligatorio della conferenza dei capi gruppi consiliari e degli altri organismi di partecipazione.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale. L'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo.

Art. 53

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto Comunale (e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche) entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, o delle successive modifiche, vengono abrogate tutte le norme del vecchio Statuto.
3. Il regolamento del Consiglio Comunale è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto. I restanti regolamenti in attuazione dello statuto, per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto.
4. I regolamenti espressamente previsti per l'attuazione dello statuto, salva diversa previsione dello stesso, sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.